

Codice A1103A

D.D. 17 giugno 2025, n. 690

**Determina di annullamento e archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 91PAR2020).**



**ATTO DD 690/A1103A/2025**

**DEL 17/06/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di annullamento e archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 91PAR2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota del PARCO TICINO E LAGO MAGGIORE prot. n. 3133 del 05/09/2022 a carico della sig.ra omissis in qualità di obbligato in solido (in quanto titolare del veicolo), nei confronti del quale con il processo verbale n. 20 del 09/08/2020, sono state accertate le seguenti violazioni:

- art. 8.3 let. n) della legge reg. 19/2009, punito dall'art. 55.1.l) della LR 19/2009, relativo alla circolazione fuori dalla viabilità consentita (di veicoli e di motoslitte, mezzo targato DM211MC, modello Citroen, grigio);

Visto che l'accertamento di illecito amministrativo di cui al paragrafo precedente si è tradotto nella determina ordinanza di ingiunzione n. 556 del 14.5.25 di pagare la somma complessiva di Euro 410.61 di cui Euro 400,00 a titolo di sanzione e Euro 10.61 a titolo di spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265.

Dato atto che gli accertamenti contabili relativi alla determina ordinanza di ingiunzione n. 556 del 14.5.25 sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1691/2024 (spese di notifica) e 1695/2024 (sanzioni) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati: Capitolo 31285/2025 e 39580/2025; Accertamento 509/2024 e 507/2024 rispettivamente per Sanzione e Spese di notifica;

Considerato che, per tramite dell'avvocato di parte, è giunta istanza di annullamento della citata ordinanza di ingiunzione, in quanto, per errore materiale, lo stesso accertatore non aveva rilevato il pagamento della misura ridotta ed aveva inviato il rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 (radicando erroneamente la competenza a sanzionare di Regione Piemonte);

Preso atto dell'avvenuta estinzione del rapporto sanzionatorio;

Ritenuto di annullare il rinvio operato con le determinazioni dirigenziali n. 1695/2024 (sanzioni) e n. 1691/2024 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 ai relativi accertamenti di massima affinché se ne prenda atto in occasione del controllo di gestione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

*determina*

1. ANNULLARE la determina ordinanza di ingiunzione n. 556 del 14.5.25 procedendo alla regolarizzazione contabile in sede di controllo di gestione interno;
2. DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa e di disporre la trasmissione del provvedimento all'accertatore a solo titolo informativo;

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti